

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

Il MUSEO DI CAPODIMONTE, con sede in Napoli (80131), Via Miano n. 2, C.F. n. 95219190634, P.E.C.: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it, legalmente rappresentato dal Dott. Sylvain BELLENGER, nato a Valognes (Francia), il 29/4/1955, codice fiscale BLL SLV 55D 29Z 110D, in qualità di Direttore del Museo e del Real Bosco di Capodimonte

E

la società Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.A., con sigla GE.S.A.C. S.p.A., con sede legale in Napoli (80144), Aeroporto di Capodichino, Uffici Direzionali "GESAC" s.n.c., C.F. e partita I.V.A. n. 03166090633, P.E.C.: PROTOCOLLO@GESAC.LEGALMAIL.IT, legalmente rappresentata dal Dott. Armando BRUNINI, nato a Napoli, il 16/9/1962, in qualità di Amministratore Delegato (nel prosieguo, "GE.S.A.C. S.p.A."),

entrambi i soggetti costituiti denominati come le "parti", quando congiuntamente indicati.

PREMESSO

- che la GE.S.A.C. S.p.A. esercita, in via esclusiva, la gestione totale dell'Aeroporto di Napoli, in applicazione della Convenzione n.50 del 9/12/2002 sottoscritta con E.N.A.C. (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) in pari data ed approvata con Decreto Interministeriale (Infrastrutture - Economia e Difesa) n.4591 dell'11/3/2003;
- che la GE.S.A.C. S.p.A. intende proporsi come fondamentale "driver" di sviluppo della filiera del trasporto, del turismo e dell'economia del territorio ed in tale ottica intende varare un'azione di valorizzazione del patrimonio artistico e dei principali attrattori culturali, anche allo scopo di consolidare i flussi turistici internazionali verso il territorio della Regione Campania;
- che il MUSEO DI CAPODIMONTE rappresenta, per il territorio della Regione Campania e della Città di Napoli, un attrattore straordinario per il valore del suo patrimonio artistico e culturale conosciuto in tutto il mondo;
- che il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", in particolare all'art. 112, disciplina la modalità per la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica richiamando il principio della concertazione e definisce tra l'altro la possibilità di stipulare accordi su base regionale al fine di coordinare, armonizzare ed integrare le attività di valorizzazione dei Beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica;
- che il Codice dei contratti pubblici, in particolare l'articolo 151 disciplina le forme speciali di partenariato per il settore dei beni culturali

CONSIDERATO

- che i soggetti firmatari sono disponibili a collaborare ai fini della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale presente sul territorio, secondo le rispettive specificità e competenze, dando attuazione ad una comune strategia per la valorizzazione culturale del comprensorio campano e delle aree limitrofe, al fine di favorire lo sviluppo anche turistico dei territori interessati;
- che per definire modalità e obiettivi della collaborazione istituzionale, nel rispetto delle competenze e delle prerogative di ciascuno, si è deciso di procedere alla stipula di un Protocollo d'Intesa tra le parti così come sopra individuate;
- che con il presente atto si intende porre in essere uno strumento di reciproca collaborazione per garantire rapidità ed efficacia di azione, oltre che unitarietà di indirizzo;

- che, a valere su strumenti di programmazione comunitaria, il Museo provvederà nei prossimi mesi ad avviare le attività propedeutiche alla progettazione e realizzazione – a seguito di idonee procedure ad evidenza pubblica – di un intervento volto al restauro, consolidamento strutturale adeguamento impiantistico e funzionale del Museo di Capodimonte ed un intervento finalizzato all'efficientamento energetico dell'intera struttura museale;
- che, con riferimento agli interventi di cui sopra, GESAC è disponibile a mettere a disposizione il proprio know-how tecnico sia in relazione al progetto di restauro relativo alla facciata del fabbricato ed alla sua copertura sia in relazione alla realizzazione di uno studio di valutazione finalizzato all'efficientamento energetico dell'intera struttura museale;
- che il progetto relativo alla realizzazione dei lavori predetti partirà, presuntivamente, entro il mese di aprile 2018, mentre l'avvio della gara per la esecuzione dei lavori inerenti la facciata e la copertura è previsto per il mese di ottobre del 2018. Tale cronoprogramma deve intendersi come meramente esemplificativo in considerazione del fatto che i procedimenti che andranno ad essere avviati potranno subire eventuali rallentamenti e/o rimodulazioni in funzione delle esigenze dei vari soggetti coinvolti;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo anche per il loro valore ermeneutico.

Articolo 2 - Ambiti di collaborazione

La collaborazione tra le parti avverrà nel rispetto delle competenze e delle prerogative di ciascuna di esse e sarà volta alla valorizzazione integrata del patrimonio artistico e culturale del MUSEO DI CAPODIMONTE, secondo una duplice modalità: a) accordo di partenariato; b) contributo ex art.1 D.L. 31.5.2014 n. 83 (art bonus) , di cui, rispettivamente, ai successivi artt. 3 e 4.

Articolo 3 – Accordo di partenariato

Con la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa le Parti si impegnano a stipulare, nel rispetto dei procedimenti ad evidenza pubblica eventualmente applicabili *ratione materiae*, un accordo di partenariato, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel quale le parti assumeranno i seguenti obblighi:

per la GE.S.A.C. S.p.A.

- Contribuire, con proprio supporto tecnico, al "Progetto di riqualifica e restauro della facciata" del fabbricato del Museo e della sua copertura, con particolare riferimento alla sua insonorizzazione;
- Contribuire, con proprio supporto tecnico, alla realizzazione di uno studio di valutazione finalizzato all'efficientamento energetico del Museo e della palazzina uffici;
- Valutare eventualmente il posizionamento di alcune opere (in originale o in copia) in aeroporto per la valorizzazione del patrimonio artistico del MUSEO DI CAPODIMONTE;
- Stipulare le opportune coperture assicurative previste per l'eventuale esposizione delle opere d'arte e curare la messa in sicurezza delle opere esposte;
- Farsi carico degli eventuali trasporti da/per i depositi del MUSEO DI CAPODIMONTE delle opere d'arte;
- Concedere spazi pubblicitari nell'area arrivi dell'aeroporto di Napoli finalizzate a valorizzare le attività museali (principali mostre) a condizioni economiche agevolate considerata la partnership istituzionale con il Museo con una scontistica non superiore al 20% del valore pubblicitario di mercato per una durata non superiore a due mesi per una mostra all'anno da individuare a carico del Museo di Capodimonte. In considerazione del fatto che la campagna vendite 2018 degli spazi pubblicitari aeroportuali è già conclusa, si precisa che Gesac per l'anno 2018 è in grado di garantire spazi nel corso del 2018 solamente a fronte di una richiesta con preavviso di 3 mesi. Sempre al fine di garantire l'effettiva disponibilità degli spazi pubblicitari per gli anni 2019 e 2020, si richiede al Museo di Capodimonte di ricevere entro e non oltre il mese di Ottobre di ciascun anno precedente la relativa pianificazione per ciascun anno successivo.



- (g) Concedere per una durata di 12 mesi la possibilità di utilizzo di un totem da personalizzare con onere a carico del Museo di Capodimonte all'interno dell'area arrivi dell'Aeroporto Internazionale di Napoli per la diffusione di messaggi ed informazioni sulle attività museali.

per il MUSEO DI CAPODIMONTE

- (a) Valorizzare il brand Aeroporto di Napoli in modo opportuno e condiviso elevandolo a *main partner* nel corso delle principali mostre, eventi ed iniziative che si terranno nel Museo di Capodimonte nel periodo di durata del presente accordo, in modo tale che sia evidente il ruolo e lo spirito e la funzione di "mecenatismo" della società di gestione dell'Aeroporto di Napoli;
- (b) La definizione delle attività e della visibilità di cui al punto precedente avverrà attraverso un coordinamento tra i rispettivi uffici di comunicazione sulla base di una programmazione annuale delle principali mostre, eventi ed iniziative a cura del Museo di Capodimonte.
- (c) Prestare la direzione scientifica degli interventi, proponendo le eventuali opere da esporre (in originale o copia), approvandone il progetto per quanto di competenza, individuando le tematiche da proporre all'interno dei punti informativi, le modalità illustrative, ecc.;

Articolo 4 – Contributo in favore del MUSEO DI CAPODIMONTE EX ART.2 D.L. 31.5.2014 n.83 (ART BONUS)

Con la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa, la G.E.S.A.C. S.p.A. si impegna ad erogare in favore del MUSEO DI CAPODIMONTE, a sostegno dell'attività istituzionale del Museo, un contributo economico complessivo, in favore del MUSEO DI CAPODIMONTE, pari ad € = 580.000 (cinquecentoottantamila) così suddiviso: 280.000 (duecentoottantamila) per l'anno in corso; 200.000 (duecentomila) per il 2019; 100.000 (centomila) per il 2020.

Quanto sopra in considerazione anche della tempistica dei relativi reciproci impegni.

Detto contributo, subordinato alla preventiva approvazione da parte dei competenti organi di amministrazione della G.E.S.A.C. S.p.A., sarà erogato secondo le modalità e nei termini come precisati in un successivo atto che sarà formalizzato tra le parti a seguito del positivo rilascio di detta approvazione.

Articolo 5 – Aree di installazione nel Terminal Aeroportuale

Le aree dove saranno collocate le opere d'arte del MUSEO DI CAPODIMONTE saranno individuate nel documento che sarà allegato al successivo atto attuativo che sarà predisposto dalle parti.

Le parti definiranno le installazioni con carattere permanente e quelle con carattere temporaneo, per entrambe le quali stabiliranno anche la durata temporale delle esposizioni.

La G.E.S.A.C. S.p.A. ha la facoltà, per necessità operative e/o commerciali, di poter disporre la rimozione anticipata delle installazioni e/o il loro spostamento in altro luogo nell'ambito del Terminal, previo accordo con il MUSEO DI CAPODIMONTE.

Articolo 6 - Obblighi di riservatezza

Ciascuna delle parti firmatarie s'impegna, con la sottoscrizione del presente atto, a non divulgare e a non utilizzare per finalità non connesse a tutto quanto concerne l'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, tutte le informazioni, i dati, le registrazioni e le opinioni di qualsiasi natura, tecnica e non tecnica, che vengano, direttamente o indirettamente, a conoscenza delle stesse, nell'esercizio delle corrispondenti attività.

Gli obblighi e le restrizioni previste dal presente articolo sopravvivranno alla scadenza del termine di cui all'art. 9, per un periodo di 2 (due) anni.

Articolo 7 - Diritti di proprietà intellettuale

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni informazione comunicata da ciascuna delle parti firmatarie all'altra, resterà nella esclusiva titolarità di quest'ultima e che nessuna previsione del presente Protocollo d'Intesa potrà legittimare o essere idonea a riconoscere in favore della parte ricevente qualsiasi diritto brevettuale, *copyright* o diritto di proprietà intellettuale in merito al contenuto delle informazioni stesse.

Articolo 8 - Inadempimento e Responsabilità

In caso di mancato o ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Protocollo d'Intesa, la parte adempiente procederà alla contestazione scritta nei confronti dell'altra parte.



Nel caso in cui l'inadempimento si protragga per oltre trenta giorni dalla data di ricezione di detta contestazione, la parte adempiente potrà risolvere il presente Protocollo di Intesa, con effetto immediato, senza necessità di preavviso, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La GE.S.A.C. S.p.A. è esonerata da qualsiasi responsabilità in ordine agli obblighi posti a proprio carico col presente atto, di cui alle lett. a)-, b)-, dell'art. 3)-, atteso il carattere meramente consulenziale delle attività previste.

Articolo 9 - Efficacia e Durata

Il presente Protocollo d'Intesa entrerà in vigore il giorno della firma ed avrà durata di anni 3= (tre).

Articolo 10 - Diritto di recesso

Ciascuna parte potrà recedere dal presente Protocollo d'Intesa tramite comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno =30= (trenta) giorni, fermo l'obbligo di riservatezza di cui al precedente articolo 6.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

Le parti acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, a che i "dati personali" raccolti in relazione al presente accordo siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente accordo stesso.

Articolo 12 - Modifiche e integrazioni

Ogni modifica e/o integrazione del presente Protocollo di Intesa dovrà essere stipulata in forma scritta.

Articolo 13 - Foro Competente e legge applicabile

Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dalla esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere un accordo, le parti accettano la competenza del Foro di Napoli.

Articolo 14 - Negoziazione

Le Parti riconoscono che il testo del presente atto è frutto di specifica negoziazione tra le stesse e pertanto riconoscono che ad esso non si applica l'art. 1341 c.c.

Art. 15 - Normativa in materia di Responsabilità delle persone giuridiche

La GE.S.A.C. S.p.A. dichiara di adottare il modello di cui alle disposizioni del decreto legislativo n. 231/2001 e di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di fatti illeciti rilevanti ai sensi del citato decreto.

Il MUSEO DI CAPODIMONTE dichiara di conoscere le disposizioni del decreto legislativo n. 231/2001 e di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di fatti illeciti rilevanti ai sensi del citato decreto.

Napoli, 21/05/2018

MUSEO DI CAPODIMONTE



GE.S.A.C. S.p.A.